ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.) STATUTO

Parte prima - Istituzione e finalità della A.S.N.

Art.1 – Denominazione, sede e costituzione.

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita la ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE (A.S.N.).

La A.S.N. non ha scopi di lucro, non ha finalità sindacali ed ha Sede in Roma,ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque in Italia e all'estero.

La A.S.N. si costituisce registrando l'Atto Costitutivo ed il presente Statuto all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2 – Finalità

La A.S.N. promuove la ricerca scientifica e l'innovazione culturale e tecnologica al fine di contribuire allo sviluppo ed alla crescita dell'Italia.

La A.S.N. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare l'A<u>bilitazione Scientifica Nazionale</u>, trasformatasi nel più grande concorso universitario nazionale, che ha contribuito alla modernizzazione del Paese per aver introdotto parametri oggettivi di valutazione della ricerca;
- b) promuovere la responsabilità degli Abilitati ad assumere la leadership del Paese nel nome della cultura, del merito e della scienza;
- c) favorire gli scambi culturali e la cooperazione con le Società Scientifiche nazionali ed internazionali;
- d) favorire gli scambi culturali e scientifici con gli Stati esteri ed in particolare con gli Stati della Unione Europea promovendo iniziative atte a collegare la ricerca e la didattica;
- e) pubblicizzare e diffondere nell'ambito della comunità scientifica ed accademica le attività della A.S.N.;
- f) organizzare e promuovere attività scientifiche e congressuali.

Art.3. I SOCI.

Possono iscriversi all'A.S.N. tutti gli Abilitati alla I fascia.

Art.4 – Patrimonio

Il Consiglio Direttivo decide annualmente la guota d'iscrizione dei Soci.

Il patrimonio della A.S.N. è rappresentato dai beni mobili ed immobili acquisiti da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite da ogni fonte compatibile con gli scopi istituzionali.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Non sono previste retribuzioni per i componenti del Consiglio Direttivo nell'espletamento delle loro funzioni, ma esclusivamente un rimborso spese previa preventiva autorizzazione.

Art. 5 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, il Tesoriere dovrà redigere:

- a) il bilancio consuntivo o, quanto meno, un rendiconto economico-finanziario con il rispetto del principio della trasparenza nei confronti della A.S.N.;
- b) un bilancio preventivo per il successivo esercizio con l'apporto del Consiglio Direttivo e l'approvazione del collegio dei revisori.

Entrambi i bilanci dovranno essere sottoposti all'approvazione dei

Revisori dei Conti e del Consiglio Direttivo.

Parte seconda – Composizione della A.S.N.: il consiglio direttivo.

Art. 6 – Organi ufficiali della A.S.N..

Compongono la A.S.N. i seguenti organi:

- a) Assemblea dei Soci
- b) Consiglio Direttivo della A.S.N.
- c) Presidente
- d) Collegio dei Probiviri
- e) Collegio dei Revisori dei conti

Parte terza – Assemblea

Art. 7 – Composizione e modalità di convocazione

L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della A.S.N.. In caso di sua assenza presiede il Decano, tra i Vice-Presidenti, o il Decano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il mese di Novembre per il bilancio preventivo ed Aprile per quello consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando venga richiesto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.

Le convocazioni dell'Assemblea devono avvenire in forma scritta e fatte pervenire ai Soci entro e non oltre 10 giorni prima dell'Assemblea con almeno una delle seguenti modalità: posta ordinaria, fax, per via telematica, tutte singolarmente ugualmente valide.

In caso di urgenza attestata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio l'Assemblea potrà essere convocata con almeno uno dei mezzi suddetti con un preavviso di almeno 48 ore.

Ogni convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno della riunione, l'indicazione di data, ora e luogo sia della prima che della seconda convocazione.

Tutte le convocazioni vengono firmate dal Presidente o per sua delega, dal Segretario.

Art. 8 – Validità dell'Assemblea e Deliberazioni

Le Assemblee sono valide in prima convocazione se sono presenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione almeno il 20% degli aventi titolo.

Sono ammesse fino a 2 deleghe per ogni Socio avente diritto di voto.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario o in sua assenza dal vice-segretario.

Copia del verbale sarà messa a disposizione di tutti i Soci che ne faranno richiesta per iscritto al Presidente o al Segretario.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza assoluta. In particolare l'Assemblea:

a) elegge il Presidente;

- b) elegge il Consiglio Direttivo;
- c) delibera gli indirizzi generali della Federazione;
- d) approva annualmente i bilanci;
- e) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su quant'altro è demandato ad essa per legge ovvero per statuto.

Il luogo delle Assemblee dovrà essere preferibilmente la sede sociale, ma potrà essere altro luogo indicato nell'ordine del giorno, purchè in territorio nazionale.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza. In tal caso per luogo dell'Assemblea dovrà intendersi quello in cui si trova il Presidente.

Art. 9 - Modalità di votazione dell'Assemblea

Le votazioni sono assunte per alzata di mano o, su richiesta anche di un solo socio, a scrutinio segreto e ad ogni delega corrisponde un voto.

Delle riunioni assembleari il Segretario o in sua assenza il vice-segretario redigeranno un verbale, controfirmato dal Presidente, da trascriversi sul libro verbali dell'Assemblea.

Parte quarta – Il Consiglio Direttivo Nazionale

Art. 10 – Composizione e modalità di elezione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente Eletto, dal Past-President, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Vice-Presidente e da cinque Consiglieri.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo provvede l'Assemblea mediante votazioni a scrutinio segreto.

L'elettorato attivo e passivo è costituito unicamente dai soci effettivi. Ogni elettore dispone di un voto. Non sono ammesse deleghe.

Risultano eletti nelle rispettive categorie i soci che riportano il maggior numero di voti.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili nello stesso ruolo per non più di due mandati consecutivi, escluso il Presidente.

Art. 11 – Compiti del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo compie ogni atto utile o necessario al perseguimento degli scopi dell'Associazione e che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea o ad altri organi dell'Associazione. In particolare il Consiglio Direttivo:
- a) delibera la convocazione, la data e la sede dell'Assemblea e/o di altri eventuali incontri;
- b) delibera l'ammissione dei soci;
- c) propone eventuali regolamenti, integrazioni e variazioni al presente statuto previa informazione per ratifica in Assemblea;
- d) cura l'attuazione degli obiettivi della A.S.N., nonché i rapporti con altre Associazioni e Società Scientifiche; cura i rapporti di interscambio culturale con associazioni scientifiche nazionali ed internazionali sostenendo e favorendo una propria rappresentanza nelle stesse associazioni;
- e) può istituire gruppi di lavoro;
- f) nomina i rappresentanti di Facoltà scegliendoli tra i Soci entro 60 giorni dalla nomina del Consiglio Direttivo;
- g) nomina la commissione elettorale;
- h) compie qualsiasi atto di straordinaria amministrazione;
- i) organizza e sovrintende allo svolgimento delle votazioni.
- Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti. Nelle votazioni in cui non si raggiungesse la maggioranza prevale il voto del Presidente.

Titolo sesto – Operatività della A.S.N.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 anni e non può essere immediatamente rieletto.

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

Convoca l'Assemblea dei Presidenti ed il Consiglio Direttivo.

Stabilisce, sentito il Consiglio Direttivo l'Ordine del Giorno dell'Assemblea e dei Consigli Direttivi.

Riferisce in Assemblea sull'attività svolta dalla A.S.N..

Provvede all'esecuzione delle deliberazioni di Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Attende di concerto con il Segretario ed il Tesoriere, all'ordinaria amministrazione, compreso l'aggiornamento annuale degli indirizzi civici e telematici di tutti i soci.

In caso di impedimento o vacanza temporanea, i compiti del Presidente vengono svolti dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni viene immediatamente sostituito dal Vice-Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria che provvederà a nuove votazioni.

Art.13 – Il Presidente Eletto

Il Presidente Eletto è il Presidente che entrerà in carica dopo tre anni. Ha diritto di voto e coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni.

Art. 14 – Il Segretario

Al Segretario competono i seguenti compiti:

- a) provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, nonché alla tenuta dei libri sociali;
- b) collaborare con il Presidente ed il Tesoriere nella gestione amministrativa, nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della A.S.N.;
- c) trasmettere ai Soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali della A.S.N.;

In caso di dimissioni viene sostituito dal vice-Segretario fino alla successiva Assemblea ordinaria che provvederà a nuove votazioni.

Art. 15 – Il Vice-Presidente

Al Vice-Presidente competono i seguenti compiti:

a) coadiuva il Presidente nell'assolvimento delle sue funzioni istituzionali.

Art.16-II Vice-Segretario

Al vice-segretario competono i seguenti compiti: a) coadiuva il segretario nell'assolvimento delle sue funzioni istituzionali;

b) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo in assenza del Segretario.

In caso di dimissioni viene sostituito dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Segretario.

Art. 17 – Il tesoriere

Al tesoriere competono i seguenti compiti:

a) le incombenze amministrative demandategli dal Consiglio Direttivo;

b) la stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da presentare, alla luce della relazione dei Revisori dei Conti, al Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea per l'approvazione.

In caso di dimissioni viene sostituito entro 60 giorni dal Consiglio Direttivo con un componente dello stesso Consiglio Direttivo.

Art. 18 – I consiglieri - Ai Consiglieri competono i seguenti compiti:

- a) in numero massimo di 5 formano il Consiglio Direttivo che coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;
- b) riunirsi insieme agli altri organi della A.S.N. almeno 2 volte l'anno.

In caso di dimissioni il Consigliere viene sostituito dal Presidente sentito il parere del Consiglio Direttivo entro 60 giorni che lo sceglierà tra i propri Delegati di facoltà fino alla successiva Assemblea.

Art. 19 – Il collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 4 membri effettivi, di cui uno supplente, eletti dall'Assemblea tra i Presidenti e non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori che deve riunirsi almeno due volte all'anno, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo, dandone relazione all'Assemblea.

I Revisori durano in carica 3 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Svolge funzioni di Presidente il più anziano dei 3 revisori. In caso di dimissioni o di sopraggiunte incompatibilità di ruolo vengono sostituiti entra 60 giorni dall'Assemblea dei soci del Collegio.

Art. 20 – Il collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei probi viri si compone di 3 membri effettivi eletti tra i soci e non facenti parte del Consiglio Direttivo. I Probi Viri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Svolge funzioni di Presidente il più anziano dei 3 probi viri. In caso di dimissioni vengono sostituiti entra 60 giorni dall'Assemblea, che li sceglie tra i propri soci.

Tutte le eventuali controversie tra i Soci relative al rapporto associativo tra uno o più di questi e l'Associazione ed i suoi Organi saranno sottoposte al Collegio dei Probi Viri i quali, entro 30 giorni dal ricorso loro presentato, giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà appellabile.

Art. 21 - Il Past-President

Il Past-President fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, con diritto di voto, se non assorbito nel ruolo di Probo Viro. In caso di impossibilità a svolgere tale carica per dimissione o incompatibilità la carica può non essere assegnata e risultare vacante.

Art. 22 – Il Presidente Fondatore

Il Presidente Fondatore fa parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e può essere scelto tra i Laureati Nobel.

Parte quinta – Altre disposizioni

Art. 24 - Modifiche di Statuto

Il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci possono proporre modifiche del presente Statuto. Dette modifiche saranno possibili se approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci.

Per modifiche del Titolo quinto, art. 10 dello Statuto (Composizione e modalità di Elezioni del Consiglio Direttivo) è richiesta una maggioranza di ameno due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 25 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia di Associazione e le norme contenute nel Codice Civile.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

La A.S.N. potrà essere sciolta secondo le norme di legge e l'eventuale patrimonio netto, estinte le passività, sarà devoluto ad altra Società Scientifica, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.